

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2551)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1963 (V. Stampato n. 1381)

d'iniziativa dei deputati BOLOGNA, SCIOLIS, CORONA Giacomo e COLLESELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 febbraio 1963*

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie del congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perchè residenti in territori considerati inaccessibili

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento, gli ufficiali ed i sottufficiali del ruolo d'onore ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perchè residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente

colonnello possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Art. 3.

La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, numero 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, numero 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtù del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.